

# VERBALE D'ACCORDO

## 06 NOVEMBRE 2014

DIREZIONE TERRITORIALE DEL LAVORO L'AQUILA
- 4 DIC. 2014
Prot. n. .... 6012

In data 6 novembre 2014, in L'Aquila, presso la sede di Ance L'Aquila

FRA

Ance L'Aquila rappresentata dal Presidente Giovanni Frattale e dalla Commissione Sindacale composta dal Vice Presidente Vicario Pasquale Ridolfi, dal Presidente della Cassa Edile e dell'Ente Scuola Edile Paolo Salciccia, dal Presidente del C.P.T. Giovanni Cirillo e dai componenti i Consigli di Amministrazione degli Enti Bilaterali Goffredo Mascitti, Antonio Cascianelli, Luigi Palmerini ed Elio Cianfarano, assistiti dal Direttore di Ance L'Aquila Francesco Manni e dal Funzionario Claudio Benedetto Di Cesare

E

Le Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori del settore delle costruzioni della Provincia dell'Aquila, rappresentate dai Signori:

- Luigi Di Donato per la FeNEAL-UIL
- Pietro Di Natale per la FILCA-CISL
- Emanuele Verrocchi e Cristina Santella per la FILLEA-CGIL

viene stipulato il seguente accordo:

### 1) Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.)


VISTI

- l'art. 12 del C.C.N.L. del 19/04/2010;
- il C.C.N.L. dell'01/07/2014 ed in particolare l'art. 38 dello stesso;
- il c.i.p.l. per i dipendenti delle imprese edili ed affini della Provincia di L'Aquila del 23/12/2011 ed in particolare l'art. 9 dello stesso;

CONSIDERATO CHE

- ai sensi delle disposizioni contenute nell'art. 38 del C.C.N.L. del 19/04/2010 e dell'art. 1, commi 67 e 68 della Legge n. 247/2007, nella determinazione dell'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) le Parti Sociali, con verbale di accordo del 23 dicembre 2011 della Provincia di L'Aquila, hanno convenuto di utilizzare i seguenti parametri:

1. numero dei lavoratori iscritti in Cassa Edile della Provincia di L'Aquila - valore ponderale pari al 20%;



2. monte salari denunciato in Cassa Edile della Provincia di L'Aquila - valore ponderale pari al 20%;
3. ore denunciate in Cassa Edile della Provincia di L'Aquila - valore ponderale pari al 20%;
4. valore aggiunto del settore delle costruzioni individuato a livello provinciale dall'Istat - valore ponderale pari al 20%;
5. numero dei DURC emessi dalla Cassa Edile della Provincia di L'Aquila in proporzione al numero delle imprese iscritte, al numero degli operai nonché al numero dei cantieri attivi risultanti dalle denunce alla stessa Cassa Edile (indicatore concordato in sede territoriale) - valore ponderale pari al 20%;

#### RILEVATO CHE


- con il quesito - prot. n. 424 del 04/12/2013 - inoltrato da questa Associazione all'Ance Nazionale, quest'ultima suggeriva (con documento prot. n. 0U2647 del 13/12/2013) l'eliminazione del parametro "*valore aggiunto del settore delle costruzioni individuato a livello provinciale dall'Istat*", previa concertazione con le Organizzazioni Sindacali;
- con il rinnovo contrattuale dell'01/07/2014, all'art. 38, è stato eliminato il "*valore aggiunto del settore delle costruzioni individuato a livello provinciale dall'Istat*"

#### PER TUTTO CIO' CONSIDERATO E RILEVATO, LE PARTI SOCIALI CONCORDANO

- di riassegnare ai parametri restanti i valori ponderali, come segue:
  1. numero dei lavoratori iscritti in Cassa Edile della Provincia di L'Aquila - valore ponderale pari al 11%;
  2. monte salari denunciato in Cassa Edile della Provincia di L'Aquila - valore ponderale pari al 11%;
  3. ore denunciate in Cassa Edile della Provincia di L'Aquila - valore ponderale pari al 11%;
  4. numero dei DURC emessi dalla Cassa Edile della Provincia di L'Aquila in proporzione al numero delle imprese iscritte, al numero degli operai nonché al numero dei cantieri attivi risultanti dalle denunce alla stessa Cassa Edile (indicatore concordato in sede territoriale) - valore ponderale pari al 67%;

#### VERIFICATO CHE

- le Parti Sociali, nell'art. 9 del c.i.p.l. del 23 dicembre 2011, hanno altresì concordato di riconoscere per la Provincia dell'Aquila a titolo di "Elemento Variabile della Retribuzione" da calcolarsi sui minimi di paga base in vigore all'01/01/2010 (art.12 del verbale di accordo del 19/04/2010) e con decorrenza dall'01/01/2012, la percentuale del 6.00%.



PREMESSO CHE

- la prima verifica è stata effettuata confrontando i suddetti 5 parametri inerenti al triennio 2005/2006/2007 con quelli inerenti al triennio 2006/2007/2008;
- per l'anno 2013 non è stato raggiunto l'accordo tra le Parti Sociali e, pertanto, l'E.V.R. non è stato determinato;
- per l'anno 2014 la verifica, considerata l'eliminazione del parametro "valore aggiunto del settore delle costruzioni individuato a livello provinciale dall'Istat", deve essere effettuata confrontando i suddetti 4 parametri inerenti al triennio 2010/2011/2012 con quelli inerenti al triennio 2011/2012/2013.

CONSIDERATO CHE

la Cassa Edile della Provincia dell'Aquila, in data 04/03/2014, ha comunicato a questa Associazione i dati relativi agli anni 2010, 2011, 2012 e 2013, necessari al calcolo dell'E.V.R. per l'anno 2014, che si riportano di seguito [Tabella A]:

**A) CALCOLO PER DETERMINAZIONE PERCENTUALE EROGABILE**

	n° lavoratori *	massa salari (mln/€)	n° ore lavorate	n° durc emessi	n° imprese iscritte **
<b>2013</b>	9843	81,29	8075844	10903	1646
<b>2012</b>	9950	81,49	7648437	10051	1724
<b>2011</b>	9475	78,7	8053416	12142	1822
<b>2010</b>	12128	84,82	8982782	13205	2104
<hr/>					
<b>2013/2012/2011</b>	29268	241,48	23777697	33096	5192
<b>2012/2011/2010</b>	31553	245,01	24684635	35398	5650
<b>ESITO</b>	<b>-2285</b>	<b>-3,53</b>	<b>-906938</b>	<b>Positivo***</b>	

\* dato utile anche per determinare il 4° parametro

\*\* dato utile solo per determinare il 4° parametro

\*\*\* **calcolo quarto parametro concordato in sede territoriale – art. 9 c.i.p.l. 23 dicembre 2011**

“numero dei durc emessi dalla Cassa Edile della Provincia dell'Aquila in proporzione al numero delle imprese iscritte (1), al numero degli operai (2) nonché al numero dei cantieri attivi (3) risultanti dalle denunce alla stessa Cassa Edile [...]”

(1)  $33.096 : 5192 = 6.37$

$35.398 : 5.650 = 6.26$

(2)  $33.096 : 29.268 = 1.13$

$35.398 : 31.553 = 1.12$

(3) Dato non disponibile in quanto molti cantieri risultano formalmente attivi, ma di fatto sono chiusi

PER TUTTO CIO' PREMESSO

le Parti Sociali, effettuata la valutazione sull'andamento dei parametri disponibili e dei conseguenti pesi ponderali, stabiliscono che l'importo dell'E.V.R. da erogare anche in quote mensili, dalle singole imprese nelle buste paga dei lavoratori, *a decorrere dall'1 gennaio 2014 e sino al 31 dicembre 2014, viene determinato nella misura di cui alle tabelle che seguono [B) e C)]*:

**B) ANALISI PARAMETRI PER EROGAZIONE E.V.R. DAL 01.01.2014 AL 31.12.2014**

PARAMETRI	VALUTAZIONE	PESO PONDERALE	% E.V.R. EROGABILE
1) Lavoratori iscritti in Cassa Edile	<b>Negativo</b>	11%	0,00%
2) Monte salari denunciato	<b>Negativo</b>	11%	0,00%
3) Ore denunciate in Cassa Edile	<b>Negativo</b>	11%	0,00%
4) Numero Durc emessi in proporzione a numero imprese iscritte, a numero operai nonché a numero cantieri attivi	<b>Positivo</b>	67%	<b>4,00%</b>

**C) EROGAZIONE E.V.R. 2014: 4.00% DAL 01.01.2014 AL 31.12.2014**

CATEGORIA	PAGA BASE ALL' 01.01.2010	4,00% - anno 2014
		<i>ora</i>
Operaio 1° livello	4,1	0,16
Operaio 2° livello	4,8	0,19
Operaio 3° livello	5,33	0,21
Operaio 4° livello	5,74	0,23
		<i>mese - 2014</i>
Impiegato 1° livello	709,36	<b>28,37</b>
Impiegato 2° livello	829,95	<b>33,2</b>
Impiegato 3° livello	922,16	<b>36,89</b>
Impiegato 4° livello	993,11	<b>39,72</b>
Impiegato 5° livello	1064,02	<b>42,56</b>
Impiegato 6° livello	1276,83	<b>51,07</b>
Impiegato 7° livello	1418,71	<b>56,75</b>

(Importi espressi in euro)

**N.B.** La paga oraria degli operai è approssimata per arrotondamento: per difetto (se la terza cifra decimale è minore di 5) o per eccesso (se la terza cifra decimale è maggiore o uguale a 5)

*[Handwritten signatures and initials]*

## PRESO ATTO CHE

ai sensi dell'art. 38 del verbale di accordo dell'01/07/2014, determinata la percentuale a livello provinciale, ogni impresa a livello aziendale procederà al calcolo dei seguenti due parametri aziendali:

- ore denunciate in Cassa Edile, secondo le medesime modalità individuate a livello territoriale;
- volume d'affari IVA, così come rilevabile esclusivamente dalle dichiarazioni annuali IVA dell'impresa stessa, presentate alla scadenza prevista per legge,

l'impresa renderà un'autodichiarazione sull'eventuale non raggiungimento di uno dei parametri aziendali di riferimento ad Ance L'Aquila ed alla Cassa Edile competente territorialmente, dandone comunicazione alle RSA o RSU, ove costituite, ed erogherà l'1.11% della paga definita a livello provinciale [Tab. D) - COLONNA "B"], determinato come stabilito dall'art. 38 del verbale di accordo dell'01/07/2014, secondo il seguente calcolo:

- al valore ponderale del 67% assegnato al parametro individuato a livello territoriale si sottrae il 30% ( $67\% - 30\% = 37\%$ );
- si procede poi alla seguente equazione:  $6 : 100 = X : 37$  che da' come risultato 2.22, percentuale corrispondente al 37% di 6, dove "6" risulta essere la massima percentuale di E.V.R. erogabile, come stabilito dall'art. 9 del c.i.p.l. del 23 dicembre 2011;
- infine, al 2.22% si sottrae il 50% e si ottiene l'1.11%, percentuale di E.V.R. erogabile dall'impresa che abbia anche solo uno dei parametri negativo nel confronto tra i trienni.

Diversamente, l'impresa erogherà quanto stabilito a livello provinciale, solo nel caso in cui entrambi i parametri aziendali risultino pari o positivi [Tab. D) - COLONNA "A"].

Qualora entrambi i parametri risultino negativi nel confronto tra i trienni, l'E.V.R. non verrà erogato.

*[Handwritten signatures and initials]*

D) E.V.R. 2014 AZIENDALE, RIDOTTO PER ALMENO UN PARAMETRO NEGATIVO - 1.11%

CATEGORIA	PAGA BASE ALL' 01.01.2010	COLONNA "A"	COLONNA "B"
		4.00% livello provinciale * anno 2014	1.11% livello aziendale ** anno 2014
		ora	ora
Operaio 1° livello	4,1	0,16	0,046
Operaio 2° livello	4,8	0,19	0,053
Operaio 3° livello	5,33	0,21	0,059
Operaio 4° livello	5,74	0,23	0,064
		mese - 2014	mese - 2014
Impiegato 1° livello	709,36	28,37	7,87
Impiegato 2° livello	829,95	33,2	9,21
Impiegato 3° livello	922,16	36,89	10,24
Impiegato 4° livello	993,11	39,72	11,02
Impiegato 5° livello	1064,02	42,56	11,81
Impiegato 6° livello	1276,83	51,07	14,17
Impiegato 7° livello	1418,71	56,75	15,75

(Importi espressi in euro)

\* Qualora entrambi i parametri nel confronto tra i trienni risultino pari o positivi

\*\* Qualora anche solo uno dei parametri risulti negativo nel confronto tra i trienni

N.B. La paga oraria degli operai è approssimata per arrotondamento: per difetto (se la quarta cifra decimale è minore di 5) o per eccesso (se la quarta cifra decimale è maggiore o uguale a 5)

Le Parti Sociali ribadiscono che l'importo dell'E.V.R., come sopra determinato, dovrà essere erogato per le sole ore lavorate sia per gli operai che per gli impiegati.

Per tutto quanto non previsto nel presente accordo, si rinvia la disciplina sull'E.V.R. all'art. 12 del verbale di accordo del 19/04/2010, all'art. 38 del verbale di accordo dell'01/07/2014 (C.C.N.L. per i dipendenti delle imprese edili e affini) ed al c.i.p.l. per i dipendenti delle imprese edili e affini della Provincia di L'Aquila del 23/12/2011.

Le Parti Sociali si danno atto che l'ammontare dell'E.V.R., per l'anno 2014 e come sopra determinato, presenta i requisiti previsti dalle vigenti norme di legge in materie di decontribuzione e di tassazione agevolata delle erogazioni premiali.

*[Handwritten signatures and initials]*


## 2) DETASSAZIONE

### premesse che

- l'art. 1, co. 481, della L. n. 228/2012 (Legge di stabilità 2013), ha previsto la proroga, per il periodo di imposta 2013, di misure sperimentali per l'incremento della produttività del lavoro, introducendo una speciale agevolazione fiscale;
- è stato successivamente emanato, in attuazione di tale norma, il DPCM 22 gennaio 2013;
- è stata successivamente emanata la circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 15 del 3 aprile 2013;
- in applicazione dell'articolo 1, comma 482, della L. n. 228/2012 è stato emanato il DPCM 19 febbraio 2014, il quale, oltre a definire le predette misure per l'anno 2014, ha previsto che continuino ad essere applicate, per quanto non modificato dal provvedimento sopra citato, le disposizioni recate dal DPCM 22 gennaio 2013;
- è volontà delle parti promuovere lo sviluppo della competitività e della produttività delle imprese presenti sul territorio;
- le parti sociali nazionali di categoria hanno sottoscritto, in data 21/5/2014, un accordo che, al fine di favorire il miglior perseguimento degli obiettivi dell'art. 1 comma 481 della L. 228/2012, conferma i contenuti dell'accordo delle parti sociali del 25/6/2013;
- l'Istituto contrattuale denominato EVR - (Elemento variabile della retribuzione) di cui al contratto integrativo provinciale sottoscritto in data 23/12/2011 e depositato in data 29/12/2011, in quanto correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività nel territorio e nella singola azienda è conforme alle disposizioni del suddetto DPCM;
- il presente accordo si applica a tutte le imprese del settore operanti nel territorio, iscritte alla Casse Edile territorialmente competente e che applicano il contratto collettivo provinciale integrativo del Ccnl dell'edilizia siglato dall'Ance, dalle Associazioni Cooperative e da Feneal Uil, Filca Cisl, Fillea Cgil;
- il presente accordo si applica anche a tutte le imprese del settore operanti nel territorio che abbiano in forza solo lavoratori appartenenti alla categoria "impiegati", che applicano il contratto collettivo provinciale integrativo del Ccnl dell'edilizia siglato dall'Ance, dalle Associazioni Cooperative e da Feneal Uil, Filca Cisl, Fillea Cgil;
- il presente accordo è conforme a quello stipulato dalle sottoscritte Parti in data 10 luglio 2013

### si concorda quanto segue

1. fermo restando il contenuto del Testo Unico del 10 gennaio 2014, che conferma le disposizioni dell'accordo interconfederale del 28 giugno 2011, nonché quanto contenuto nell'accordo Ance - Sindacati 3 luglio 2012, per l'anno 2014, le imprese interessate potranno applicare l'agevolazione fiscale, prevista dal DPCM 19 febbraio 2014, oltre all'Istituto dell'EVR, anche alle voci



retributive – così come previste nella circolare n. 15/2013 del Ministero del Lavoro – erogate a fronte di prestazioni lavorative che risultino, rispetto ai dodici mesi precedenti la stipula del presente accordo, modificate e/o incrementate nel loro ammontare e, pertanto, legate ad incrementi di produttività;


2. ai fini dell'applicazione dell'agevolazione fiscale sopra richiamata, per l'anno 2014 le modifiche all'orario di lavoro attuate attraverso gli istituti di seguito elencati al punto "3.", costituiscono l'indicatore quantitativo di riferimento per l'incremento della produttività; sulla base di ciò, l'agevolazione fiscale sarà applicata sulle retribuzioni e sulle eventuali connesse maggiorazioni che conseguano ad una diversa gestione o distribuzione dell'orario di lavoro nonché, nelle ipotesi di incrementi di prestazioni ottenuti rispetto alla media dell'anno solare precedente, solo sulla retribuzione ed eventuale connessa maggiorazione relativa a detta parte aggiuntiva;

3. si richiamano nel presente accordo i seguenti istituti:

- a) **lavoro straordinario**, nel limite delle prestazioni di lavoro straordinario rese in eccedenza rispetto alla media dell'anno solare precedente;
- b) **lavoro festivo, domenicale, notturno e lavoro reso nella giornata del sabato**, con detassazione delle voci retributive e relative maggiorazioni erogate in una logica di innovazione o incremento rispetto all'anno precedente;
- c) **permessi non goduti**, secondo quanto già espresso;
- d) **periodi di ferie lavorati**, aggiuntivi rispetto alle ferie obbligatorie;
- e) **indennità di turno e/o di ciclo continuo**, in una logica di innovazione o di incremento rispetto all'anno precedente;
- f) **indennità di reperibilità**, sempre in una logica di innovazione o di incremento rispetto all'anno precedente;
- g) **lavoro a cottimo**, in una logica di innovazione o di incremento rispetto all'anno precedente;
- h) **orario di lavoro multiperiodale**, in una logica di innovazione o di rimodulazione rispetto all'anno precedente;

4. Le parti concordano, in particolare, che le prestazioni lavorative effettuate nel 2014 che hanno già comportato l'applicazione dell'agevolazione fiscale per l'anno 2013, sono ancora utili, coerenti e conformi alle finalità della norma e, pertanto, possono fruire, anche per l'anno 2014, della relativa agevolazione.

5. salva diversa disposizione, le imprese applicheranno le agevolazioni fiscali derivanti dal presente accordo a tutti i dipendenti, anche se occupati fuori dalla provincia o dal territorio, che svolgono le prestazioni lavorative di cui al precedente punto 2, prestazioni che le parti sottoscrittrici del presente accordo riconoscono coerenti e conformi alle finalità delle norme richiamate in premessa, anche ai fini del disposto dell'art. 3 del DPCM 19 febbraio 2014.





### 3) PREVIDENZA COMPLEMENTARE

VISTA

la nota all'art. 97 del CCNL per i dipendenti delle imprese edili e affini e all'art. 39 delle cooperative dell'01/07/2014

#### LE PARTI SOCIALI

prendono atto che, a decorrere dal periodo di paga Gennaio 2015, è stabilita l'istituzione di un contributo mensile da versare al Fondo Prevedi a carico dei datori di lavoro nelle seguenti misure:




Livello	Importo
7	16,00
6	14,40
5	12,00
4	11,20
3	10,40
2	9,36
1	8,00

#### SI RILEVA CHE

la contribuzione di cui sopra, riferita a operai e impiegati, dovrà essere versata alla Cassa Edile per essere successivamente trasmessa al Fondo di Previdenza Complementare PREVEDI.

#### INOLTRE, LE PARTI SOCIALI STABILISCONO CHE

- dalla decorrenza sopra indicata, anche le imprese aventi alle proprie dipendenze solo impiegati e tecnici dovranno procedere all'iscrizione alla Cassa Edile per consentire gli adempimenti;
- è demandato alla Cassa Edile della Provincia dell'Aquila il compito di impartire le dovute istruzioni alle imprese ed ai consulenti del lavoro, in aderenza a quanto le Parti Sociali Nazionali decideranno in merito.



## 4) PRESTAZIONI CASSA EDILE


VISTI

- l'Allegato all'Art. 4 – REGOLAMENTO PRESTAZIONI – del Contratto Integrativo Provinciale del Lavoro per i dipendenti delle imprese edili e affini della Provincia di L'Aquila;
- l'agenda 2014 pubblicata dalla Cassa Edile della Provincia di L'Aquila

LE PARTI SOCIALI CONCORDANO

sulla necessità di apportare al Regolamento delle Prestazioni le correzioni di seguito indicate:

- 1) abolizione della prestazione per cure fisioterapiche e riabilitative;
- 2) nell'ambito della prestazione "Concorso spese per l'acquisto di materiale didattico per studenti universitari" istituzione di una premialità pari ad € 750,00 (settecentocinquanta/00) a favore degli studenti che abbiano conseguito la votazione di almeno 106/110 in tesi di lauree in discipline tecniche strettamente collegate al settore delle costruzioni.  
Tale prestazione, fatti salvi i requisiti minimi previsti dal regolamento, potrà essere richiesta per le lauree conseguite nei 12 mesi precedenti la scadenza dei termini (31 Marzo).  
Saranno prese in considerazione le tesi di laurea di corsi di studio a ciclo unico, magistrale e specialistica con esclusione dei corsi di laurea di 1° livello (cosiddetti triennali);
- 3) cure dentarie: 3<sup>a</sup> fascia € 580,00;
- 4) protesi dentarie: 2<sup>a</sup> fascia € 900,00  
3<sup>a</sup> fascia € 1.400,00;
- 5) occhiali da vista: 3<sup>a</sup> fascia € 140,00;
- 6) protesi ortopediche, acustiche e oculari: 1<sup>a</sup> fascia € 200,00  
2<sup>a</sup> fascia € 300,00  
3<sup>a</sup> fascia € 450,00;
- 7) visite mediche specialistiche: 3<sup>a</sup> fascia € 400,00;
- 8) concorso spese acquisto materiale didattico per studenti universitari:  
1<sup>a</sup> fascia € 250,00  
2<sup>a</sup> fascia € 400,00  
3<sup>a</sup> fascia € 600,00;



## 5) NORMA PREMIALE

VISTO

l'art. 3 del Contratto Integrativo Provinciale di Lavoro per i dipendenti delle imprese edili e affini della Provincia di L'Aquila del 23 dicembre 2011

### LE PARTI SOCIALI

confermano l'istituto contrattuale della "NORMA PREMIALE" a favore delle imprese "virtuose" nel rapporto con gli Enti Bilaterali e rispettose delle norme sulla sicurezza nei confronti dei dipendenti.

Le imprese hanno diritto a percepire la premialità al verificarsi delle seguenti condizioni:

- essere in regola con gli obblighi di invio delle denunce mensili e versamento degli accantonamenti e dei contributi nei termini contrattualmente previsti;
- aver fornito ai propri operai dipendenti 1 paio di calzature di sicurezza ogni semestre (ottobre-marzo, aprile-settembre);
- aver assicurato ai propri dipendenti la formazione sulla sicurezza presso l'Ente Scuola Edile della Provincia di L'Aquila o altro Ente Bilaterale del sistema industriale promanante dalla contrattazione di settore.

I requisiti di cui ai punti "b)" e "c)" devono riguardare almeno il 90% degli operai dipendenti.

### INOLTRE SI STABILISCE CHE

le imprese rientranti nella casistica di cui sopra, avranno diritto a percepire ogni semestre (ottobre-marzo, aprile-settembre) l'erogazione della Norma Premiale in riferimento all'imponibile mensile Cassa Edile pari a:

- 3,40% per ogni mese nel quale le ore ordinarie lavorate siano maggiori o uguali all'80% delle ore lavorabili;
- 2,70% per ogni mese nel quale le ore ordinarie lavorate siano maggiori o uguali al 70% delle ore lavorabili;
- 2,00% per ogni mese nel quale le ore ordinarie lavorate siano maggiori o uguali al 60% delle ore lavorabili.

Tali percentuali saranno incrementate di:

- 0,20% per le imprese che, pur avendo al loro interno il RLS, richiederanno almeno una volta l'anno l'intervento del R.L.S.T.;


- 0,20% per quelle imprese che chiederanno almeno una volta l'anno la visita del C.P.T..

Le percentuali di cui ai punti a), b) e c) potranno essere rideterminate sulla base dei dati statistici relativi alla liquidazione della Norma Premiale dell'ultimo triennio e alla rimodulazione che sarà effettuata su tali risultanze.

### PER TUTTO CIO' PREMESSO RESTA INTESO CHE

il calcolo e le relative erogazioni della Norma Premiale verranno effettuati con riferimento ai soli mesi che hanno eguagliato e/o superato i suddetti requisiti.

Tale regolamentazione decorre dal 1° Ottobre 2014.



## 6) CONTRIBUZIONE OBBLIGATORIA CASSA EDILE

### CONSIDERATO

il delicato momento di difficoltà economica che le imprese del settore edile attraversano

### RILEVATO CHE

buona parte del territorio della Provincia dell'Aquila, eccezion fatta per il c.d. cratere, risente della congiuntura economica negativa

### TENUTO CONTO CHE


- le Parti Sociali nazionali, in riferimento all'accordo sindacale dell'01/07/2014, hanno ribadito che le Parti territoriali dovranno contenere il contributo Cassa Edile nella misura massima del 2.25% (oltre allo 0.25% per prestazioni sanitarie) destinato a sostenere i costi per rimborsi malattia/infortunio alle imprese, costi per il personale, costi generali di funzionamento della Cassa Edile, le altre prestazioni di carattere assistenziali e, pertanto, tale contributo, nella misura di seguito indicata dovrà comprendere anche quello relativo a malattia/infortunio attualmente inserito nelle mutualizzazioni varie;
- per diversi istituti contrattuali risultano riserve eccessive con riferimento all'effettivo fabbisogno, alle potenziali previsioni operative del settore

### SI CONCORDA CHE

la tabella dei contributi obbligatori in Cassa Edile della Provincia dell'Aquila, a partire dall'01/01/2015, sarà la seguente:

Contributo Cassa Edile	2.48%
Contributo APE Ordinaria	3.00%
Contributo Ente Scuola Edile	0.70%
Contributo Comitato Paritetico Territoriale	0.30%
Quota Nazionale di Adesione Contrattuale	0.44%
Quota Territoriale di Adesione Contrattuale	1.16%
Contributo R.L.S.T.	0.15%
Contributo Lavori Usuranti e Pesanti	0.10%
Contributo Mutualizzazioni Varie (totale 0.32%):	
• Prevedi	0.02%
• Sicurezza	0.18%
• Norma Premiale	0.10%
• Contributo CNCE	0.02%
<b>Totale Contributi Obbligatori</b>	<b>8.65%</b>

Le Parti Sociali concordano di incontrarsi ogni 6 mesi per valutare gli effetti del dimensionamento delle aliquote e si impegnano a rimodularle secondo le esigenze.



## 7) ANZIANITA' PROFESSIONALE EDILE (A.P.E.)

### VISTI

- l'art. 29 del CCNL per i dipendenti delle imprese edili e affini e l'art. 78 del CCNL delle cooperative dell'01/07/2014, che normano l'istituto dell'APE ordinaria;
- l'allegato A degli artt. 29 industria e art. 78 cooperative del verbale di accordo 01/07/2014, che stabilisce l'adeguamento del contributo a carico delle imprese dal 3,00% al 3,50% sulla massa salari regolarmente denunciata

### RILEVATO CHE

- l'oculatazza della gestione di tale istituto contrattuale ha permesso di accumulare notevoli riserve;
- l'Accordo Nazionale del 31 maggio 2005, al punto "2.", stabilisce che "la riserva della gestione dell'APE ordinaria non può superare il 2% dell'imponibile salariale annuo

### PER TUTTO CIO' CONSIDERATO E RILEVATO, LE PARTI SOCIALI CONCORDANO


- per l'esercizio 2015 di non procedere all'adeguamento del relativo contributo a carico delle Imprese nella misura stabilita all'allegato A (dal 3,00 al 3,50% massa salari regolarmente denunciata) dell'Accordo 1° luglio 2014;
- che le esigenze finanziarie derivanti dalla decisione che precede saranno soddisfatte con la riserva APE Ordinaria

### INOLTRE, PREMESSO CHE

l'art. 29 del CCNL per i dipendenti delle imprese edili e affini e l'art. 78 del CCNL delle cooperative dell'01/07/2014 stabilisce l'adeguamento a carico delle imprese di "integrazione aggiuntiva APE", per le denunce mensili con numero di ore utili ai fini APE inferiore a 100

### LE PARTI SOCIALI

- demandano alla Cassa Edile il compito di impartire dovute istruzioni alle imprese ed ai consulenti del lavoro, in aderenza alla specifica regolamentazione che la Commissione Paritetica emanerà
- si riuniranno prima della scadenza dell'esercizio 2015 per decidere sull'adeguamento della contribuzione APE Ordinaria relativo all'esercizio finanziario successivo, salvo diverse indicazioni nazionali.



A collection of approximately 12 handwritten signatures in black ink, arranged in a loose horizontal line across the bottom of the page. The signatures vary in style and legibility, representing the various social partners involved in the agreement.

## 8) ENTE UNIFICATO TERRITORIALE (C.P.T. - ENTE SCUOLA EDILE)

Ai sensi del verbale di accordo dell'01/07/2014 fra l'ANCE, ACI - PL (ANCPL - FEDERLAVORO E SERVIZI - CONFCOOPERATIVE E AGCI Produzione e Lavoro) e la FeNEAL - UIL, la FILCA - CISL e la FILLEA - CGIL, lettera E) dell'Allegato 8, le Parti Sociali danno seguito a quanto deliberato e danno mandato ai Consigli di Amministrazione dell'Ente Scuola Edile e del C.P.T. di predisporre le procedure.

### NOTA AL VERBALE

1) Le Parti Sociali concordano di ricercare forme di premialità e risorse per consentire parte della formazione obbligatoria a carico dei lavoratori, durante il periodo invernale in cui gli stessi sono in Cassa Integrazione Guadagni e/o in disoccupazione speciale.

2) Considerato che le Parti Sociali hanno provveduto alla rimodulazione dei contributi nel rispetto delle indicazioni delle Parti Sociali nazionali e che tale adeguamento ridurrà le entrate contributive dell'Ente Scuola Edile, impegnata nella realizzazione del Centro di Eccellenza, le Parti Sociali danno mandato alla Cassa Edile di versare un contributo straordinario di euro 600.000.


Letto, confermato e sottoscritto.

per l'Ance L'Aquila:

Giovanni Frattale

Pasquale Ridolfi  
Paolo Salciccia  
Goffredo Mascitti  
Luigi Palmerini  
Giovanni Cirillo  
Antonio Cascianelli  
Elio Cianfarano

Francesco Manni  
Claudio B. Di Cesare



per le Organizzazioni Sindacali:

FeNEAL - UIL Luigi Di Donato

FILCA - CISL Pietro Di Natale

FILLEA - CGIL Emanuele Verrocchi  
Cristina Santella

